

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO

Statuto

Versione del 29.01.2011 e modifica del 14.01.17

Art. 1

L'Associazione

La presente associazione è stata fondata il 28 novembre 1957 con il nome "Associazione Pesca Sportiva–Appiano". In occasione della modifica dello statuto, il 26 gennaio 1996, la sua denominazione è stata mutata in "Associazione Pescatori Appiano". L'Associazione ha la sua sede presso la residenza del Presidente in carica.

Art. 2

Scopo dell'Associazione

Scopo di quest'associazione è l'affitto o l'acquisizione di acque idonee e la loro trasformazione in buone acque da pesca, nonché la pratica e la diffusione di un'attività di pesca conforme agli usi. L'associazione è apolitica e non persegue fine di lucro; essa persegue esclusivamente scopi d'interesse collettivo secondo gli obiettivi dello statuto dell'Associazione. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

In particolare, l'associazione si pone i seguenti obiettivi:

- a) protezione e cura del patrimonio ittico nelle acque dell'associazione, tramite insemina adeguata al fabbisogno di pesci da allevamento proprio o acquistati, in accordo e sotto il controllo degli enti provinciali competenti, in armonia con la vigente legge provinciale concernente la pesca ed il relativo regolamento;
- b) salvaguardia delle acque dell'associazione e misure per il mantenimento del quadro paesaggistico e della sua biodiversità;
- c) promozione dell'aggiornamento tecnico sportivo tra le giovani "leve" dell'associazione;
- d) monitoraggio delle acque affittate o acquistate circa il rispetto del vigente regolamento di pesca, delle norme sulla tutela ambientale nonché di ulteriori vincoli concordati con amministrazioni comunali o provinciali;
- e) tutela dei diritti di pesca sul territorio comunale nei confronti di terzi.

Art. 3

Soci

Tutti i cittadini incensurati, residenti nel Comune di Appiano, possono diventare soci. A tale scopo, è necessario:

- a) essere in possesso della licenza di pesca ai sensi della vigente legge provinciale in materia;
- b) presentare una richiesta d'adesione scritta, indirizzata all'assemblea generale, in cui l'aspirante s'impegna a rispettare lo statuto e le delibere regolarmente assunte dagli organi sociali; fino al compimento dei sedici anni, è inoltre necessario il consenso scritto di un genitore o di un tutore;
- c) una delibera positiva dell'assemblea generale in merito all'accoglimento della domanda di adesione.

Art. 4

Distribuzione dei permessi

La distribuzione dei permessi annuali di pesca avviene nella data e presso la località fissata dal consiglio direttivo e comunicata ai soci. In caso di delibera positiva dell'assemblea generale circa l'accoglimento di un nuovo socio, oltre al permesso annuale di pesca, questi è tenuto anche al versamento della quota d'adesione.

Art. 5

Cessazione della qualità di socio

La cessazione della qualità di socio avviene:

- a) per decesso;
- b) per uscita volontaria;
- c) per mancato pagamento del permesso annuale di pesca entro il termine fissato dal consiglio direttivo;
- d) per trasferimento dal Comune di Appiano a un altro comune, salvo le eccezioni previste al punto g) del presente articolo;
- e) in caso d'inosservanza dello statuto o delle delibere regolarmente assunte dagli organi sociali, la giunta esecutiva ha la facoltà di ritirare al socio il permesso annuale di pesca;
- f) per perdita della licenza di pesca, a causa d'infrazioni contro la vigente legge provinciale in materia di pesca;
- g) qualora un socio, per ragioni di salute, lavoro, abitazione o per un altro valido motivo, sia costretto a trasferire la propria residenza in altro comune, l'assemblea generale, previa presentazione di una richiesta scritta, ha la facoltà di concedergli il mantenimento della qualità di socio.

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

- a) Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea generale dell'associazione.
- b) Compiuti i 16 anni d'età, egli ha diritto di voto e facoltà di rappresentare in assemblea al massimo un altro voto.
- c) Ogni socio ha diritto di prendere visione del libro dei verbali e del bilancio annuale.
- d) Ogni socio ha il dovere di acquistare il permesso annuale di pesca per le acque della società.
- e) A condizione, che l'associazione riceve sufficienti permessi annuali dall'ufficio Caccia e Pesca, ogni socio ha la possibilità di acquistare al prezzo da socio un "permesso annuale speciale" per le acque sociali, per i suoi figli non residenti nel comune di Appiano. Per avere questo permesso speciale basta presentare annualmente entro fine anno una richiesta scritta indirizzata all'associazione, però questo diritto scade automaticamente alla prima mancata richiesta dopo maggior età.
- f) Ogni socio ha il dovere di collaborare attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione.

Art. 7

Gli organi sociali

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) la giunta esecutiva.

Presidente e consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea generale per la durata di tre anni. Le delibere assunte sono valide, se approvate dalla metà più uno dei voti dei membri presenti e degli eventuali diritti di voto rappresentati.

Art. 8

L'Assemblea generale

L'assemblea generale come massimo organo deliberante, può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Quest'ultima delibera in merito allo statuto e allo scioglimento della società; tutte le altre sedute sono ordinarie.

La convocazione di ogni assemblea generale spetta al presidente. Inoltre, deve essere indetta un'assemblea generale ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal consiglio direttivo o quando è richiesto per iscritto da almeno un terzo di tutti i soci.

La partecipazione a ogni assemblea generale è consentita esclusivamente ai soci ed a eventuali ospiti invitati dal consiglio direttivo.

Art. 9

Convocazione dell'assemblea

La convocazione di ogni assemblea generale viene resa nota ai soci tramite mezzi adeguati con indicazione di data, luogo e ordine del giorno. L'assemblea generale deve avere luogo almeno una volta l'anno, in ogni caso, entro i primi tre mesi.

Art. 10

Ordine del giorno

L'ordine del giorno dell'assemblea generale è stabilito dal consiglio direttivo. I membri hanno il diritto di richiedere l'accoglimento di determinati punti nell'ordine del giorno, anche se gli argomenti trattati rientrano tra le competenze del consiglio direttivo. Tali richieste devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo entro il 30 novembre e sottoscritte da almeno 25 soci.

Art. 11

Presidenza dell'assemblea

La presidenza dell'assemblea generale spetta a chi l'ha convocata. In caso di nuove elezioni, dopo il ritiro del consiglio e fino alla nomina dei nuovi membri, il presidente è designato dall'assemblea generale.

Art. 12

Regolare costituzione dell'assemblea generale

L'assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea generale è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci aventi diritto al voto presenti e le delibere assunte sono vincolanti per tutti i soci dell'associazione.

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO

Art. 13

Competenze dell'assemblea generale

L'assemblea generale, poiché massimo organo sociale, ha competenza nelle seguenti materie:

- a) elezione del presidente e del suo sostituto in tornate elettorali distinte;
- b) elezione del segretario e del cassiere in un'unica tornata;
- c) elezione dei sette consiglieri in un'unica tornata;
- d) approvazione del verbale dell'assemblea precedente e del bilancio;
- e) delibere in merito al prezzo del permesso annuale di pesca per soci e alla quota di adesione;
- f) delibere in merito alle misure minime e alle restrizioni giornaliere;
- g) accoglimento delle richieste di adesione e altre questioni riguardanti i soci, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;
- h) delibere in merito all'emissione di tessere annuali di pesca per non soci;
- i) nomina di tre revisori di cassa, in carica per un massimo di tre anni;
- j) co-opzione di un rappresentante dei giovani senza diritto di voto nel consiglio direttivo, qualora in tale comitato non sia presente alcun membro d'età inferiore ai 26 anni e sia disponibile un candidato per quest'incarico;
- k) delibere in merito a eventuali finanziamenti necessari.

Art. 14

Le votazioni

Le votazioni avvengono per mezzo di una scheda elettorale. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità, il presidente dell'assemblea tirerà a sorte.

Art. 15

Il presidente

Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, in qualunque ambito e nei confronti di ogni autorità.

In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito in ogni ambito dal suo vice, che ne assume anche le relative responsabilità.

In caso di ritiro del presidente, le sue mansioni e i suoi poteri sono assunti dal suo vice fino alla successiva assemblea generale, che dovrà eleggere un nuovo presidente.

In caso di ritiro di entrambi, entro trenta giorni, il membro del consiglio direttivo più anziano per età convocherà un'assemblea generale, in cui:

- a) sono nominati presidente e vice, oppure
- b) è eletto l'intero consiglio direttivo.

Art. 16

Il consiglio direttivo

Si compone della giunta esecutiva, di cui all'art. 18 del presente statuto, e di sette consiglieri. Di regola, il consiglio si riunisce una volta al mese; tuttavia, può essere convocato dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.

Il consiglio direttivo ha facoltà di deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi membri. Quali osservatori privi del diritto di voto, i guardia pesca volontari ed il rappresentante dei giovani sono invitati a tutte le sedute del consiglio.

In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, al suo posto subentra colui che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

Art. 17

Competenze del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è competente in ogni materia non espressamente riservata all'assemblea generale o ad un altro organo sociale da parte del presente statuto o da vigenti leggi dello Stato.

Tra le altre, le sue competenze si estendono alle seguenti materie:

- rilascio di permessi annuali di pesca ai non soci, qualora l'assemblea generale abbia deliberato in tal senso;
- determinazione del prezzo di vendita di tali permessi ai non soci;
- definizione dei prezzi dei permessi giornalieri di pesca, dei permessi annuali di pesca per i soci e della quota di adesione;
- rilascio di ulteriori permessi di pesca annuali ai soci per la stagione in corso;
- definizione o modifica del regolamento dei pontili.
- l'attuazione pratica delle delibere dell'assemblea generale.

ASSOCIAZIONE PESCATORI APPIANO

Art. 18

La giunta esecutiva

Si compone del presidente, del suo sostituto, del segretario e del cassiere. La giunta assolve i compiti che le sono stati assegnati dal consiglio direttivo e ha facoltà di deliberare in presenza di almeno tre membri. Qualora lo ritenga necessario, il presidente ha la facoltà d'invitare i guardia pesca volontari, in veste di osservatori, alle sedute della giunta esecutiva.

Art. 19

Violazioni

Eventuali violazioni dello statuto, delle delibere regolarmente assunte dagli organi sociali o della vigente legge provinciale in materia di pesca saranno sanzionate nell'ambito delle norme vigenti.

Art. 20

Regolamento dei pontili

Il vigente regolamento dei pontili è vincolante per tutti i membri dell'associazione, poiché ciascuno di essi ha la possibilità di utilizzarlo.

L'accesso al pontile è riservato ai membri dell'associazione e avviene, al pari dell'utilizzo delle barche da pesca, in particolar modo di quelle dell'associazione, a proprio rischio e pericolo. L' "Associazione Pescatori Appiano" non risponde di alcun danno.

Art. 21

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è composto di tutti i beni e diritti, acquistati con i fondi dell'Associazione, nonché da tutti i crediti, con detrazione degli impegni.

Gli utili ricavati e le eccedenze devono essere utilizzati per realizzare gli obiettivi dello statuto oppure per le attività o investimenti ad esso collegati.

All'Associazione è proibito distribuire o restituire ai soci direttamente o indirettamente utili, avanzi di amministrazione, accantonamenti, riserve o parte del capitale.

Art. 22

Scioglimento dell'Associazione

Qualora il numero dei soci dovesse scendere sotto le nove unità, l'associazione dovrà essere sciolta. La delibera riguardante lo scioglimento dell'associazione, ai fini della sua efficacia, necessita del voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti in occasione dell'assemblea straordinaria. Questi decideranno anche in merito alla destinazione del patrimonio rimanente che, in ogni caso, dovrà essere devoluto ad un ente a scopo benefico, operante sul territorio comunale d'Appiano.